

Luca Giambonino

Vicini, non vicini, dominus loci: questioni relative al ceto dirigenziale comunale ossolano

Verranno presi in considerazione qui alcuni aspetti relativi al ceto dirigenziale comunale ossolano, che in altra sede¹ non furono affrontanti in modo specifico e comunque da chiarirsi ulteriormente. Lasciando come introduzione a tali questioni l'articolo uscito sul *Magazzino Storico Verbanese*², vorrei cominciare dalla *vicinia* in generale così da inquadrarne più correttamente lo status. Anzitutto, come affermano Sella³ e Bognetti⁴ essa non era in alcun modo separata dal comune (comune non cittadino e non federale⁵) ma era l'origine, la struttura associativa libera e originaria che aveva dato adito alla nascita del comune.

Nell'Ossola⁶ e almeno in alcuni comuni della valle Anzasca⁷, la struttura della *vicinia*, intendendosi con ciò tanto i beni costitutivi quanto i costituenti (famiglie) incarnava l'*ens commune*. I Vicini, i costituenti la *vicinia* erano pertanto non solo dotati dei diritti provenienti dal far parte di tale struttura (*vicinaticum*) ma altresì (quali "uomini di comune"⁸) di tutti i diritti dell'essere possidenti-residenti all'interno di una circoscrizione territoriale comunale, ben distinti in questo senso dai semplici *habitatores*⁹. Il comune veniva pertanto a strutturarsi (ed era strutturato nelle età studiate, secc. XV-XVII) non solo sulla circoscrizione territoriale che costituiva *vicinia* ma su chi aveva effettivamente messo a disposizione le proprietà fondiari (pascoli, boschi, terre a gerbido, etc.) poi divenute comuni e, in senso specifico, *viciniali* – potendo altresì vantare diritti su di esse.

Questo stato di cose, in età più recente, creò quei problemi che portarono i Savoia (1819) ad abolire definitivamente, e in tutta l'Ossola¹⁰, il ceto dei Vicini.

Bognetti sottolinea inoltre come non fosse affatto inusuale che, a partire già dai secoli XII-XIII le *vicinie* chiudessero le proprie fila (si aveva accesso garantito per via ereditaria o, ove fosse concesso, per cooptazione) e vietassero l'acquisto di proprietà e di diritti inerenti la *vicinanza* nelle circoscrizioni territoriali comunali rette da vicini, da parte di chi non era vicino o non era considerato tale¹¹. Questo è ciò che accadde nell'Ossola e sicuramente in modo particolare in alcuni comuni della valle Anzasca, Vigezzo e Cannobina.

Vi sono però delle differenze fondamentali che si rendono perspicue nel comparare le scoperte del Bognetti alla realtà ossolana e anzaschina in particolare.

Tenendo comunque conto del fatto che l'autore si occupa anzitutto di età precedenti quelle prese qui in considerazione si può in ogni caso rilevare come non vi era (o non vi era più) un *dominus loci*

¹ Faccio qui riferimento per lo più, circa le fonti notarili, vescovili attinenti al Ceto dei Vicini, all'articolo di cui alla nota seguente.

² Il ceto dirigenziale comunale ossolano: i Vicini (secc. XV-XVII), MSV, sezione Loca e Toponomastica.

³ P. Sella, *La vicinia come elemento costitutivo del comune*, Milano, 1908

⁴ G.P. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano, 1978, pp. 3 sgg; pp. 89 sgg.; 169 sgg.

⁵ Loc. cit., p. 89 e nota 9.

⁶ Si vedano le note all'articolo di cui alla n. 2 relative alle fonti imperiali, spagnole e sabaude nelle quali vengono specificate le località rette dal ceto dei Vicini.

⁷ In particolare, poiché me ne sono occupato in modo sistematico: Vanzone, San Carlo, Battiggio (allora *consulatus baticy et degania baticy*), Bannio e Anzino.

⁸ B. Cherubini, *L'onoranda vicinanza di Ponte a Serraglio*, Borgo a Mozzano, 1972

⁹ Bognetti, *Studi cit.*, pp. 170-171

¹⁰ Tengo a precisare qui che, sebbene non l'avessi reso sufficientemente chiaro nell'articolo di cui alla n.2, il ceto non fu abolito solo in alcuni luoghi: l'abolizione sabauda riguardava l'intera Ossola nessuna località esclusa.

¹¹ Bognetti, *Studi cit.*, pp. 170. Del resto, come notato nell'articolo di cui alla n. 2, lo stesso Meyer riteneva che la chiusura della struttura viciniale fosse cosa abbastanza normale.

che imponesse al comune retto da vicini propri uomini di fiducia quali consoli, sindaci, o altri ufficiali pubblici. Infatti ancor prima che la valle Anzasca facesse spontanea dedizione al Visconti (1381), creava da sé il proprio sindaco generale eletto fra le fila dei consoli comunali a loro volta eletti nelle sole fila di chi godeva dei diritti politici, senza che alcuna autorità esterna intervenisse minimamente in tali questioni (pare già dal XIV secolo). Tutti gli ufficiali e funzionari comunali quali sindaci, consoli, vice-consoli, procuratori, *extimatores*, *collectores*, guardie campestri, canepari, etc. erano eletti dai soli vicini e non vi sono tracce di interferenza esterna. Gli stessi consoli, sindaci, etc. agivano poi solo su consiglio di chi li aveva eletti tranne che nei casi (ma certo non possiamo sapere se anche tali scelte fossero concordate fra gli stessi vicini) di elezione del sindaco generale della valle.

Questi soli aspetti, per chi abbia ben chiaro a quali sottomissioni erano invece obbligate le vicinanze di contado¹², ad esempio, fa capire e rende assai chiaro il grado di autonomia di cui la valle in particolare e l'Ossola in generale, godeva e rende decisamente più comprensibile quanto notava il Bognetti riferendosi a quelle vicinie non di contado, non cittadine e non federali: insomma, per citare il Chittolini, estendendo la sua categoria interpretativa, risultata in ogni modo utilissima, i vicini di "terre separate".

In quale senso, al di là dell'uso di ceto, corpo e classe riferito ai vicini nelle fonti imperiali, spagnole e sabaude si rileva o almeno a mio avviso si nota come la vicinia cambi effettivamente volto e i vicini stessi (una parte di essi) tendano effettivamente a strutturarsi in ceto, in patriziato?

Un ceto, un patriziato, senza necessariamente volervi implicare questioni nobiliari o più propriamente – vista la tipologia di armi araldiche più diffusa sul territorio¹³ – semi-nobiliare (qui in ogni modo di interesse assai limitato) è molto semplicemente una struttura chiusa o che si è chiusa il cui accesso dà diritti e privilegi dei quali il resto della popolazione di un determinato luogo non gode né può godere (a meno che tali diritti non vengano loro riconosciuti per cooptazione o per via statutaria). In questi comuni retti dalla antica vicinia, citiamo ad esempio Domodossola, Vanzone, San Carlo, Battiglio, Anzino, Bannio, la Valle Vigezzo e Cannobina (luoghi a varie riprese appunto presenti nelle fonti imperiali, sabaude e spagnole) non si può nemmeno parlare solo di una struttura cetuale di fatto, in quanto sono proprio gli statuti e ordinamenti che pongono divieti di varia sorta ai non-vicini: a Domodossola essi non potevano esercitare il notariato, l'avvocatura, l'insegnamento, nemmeno potevano fare le guardie ai ponti, non potevano accedere ai mercati comunali gratuitamente, etc. Nella valle Anzasca e almeno nei comuni citati in precedenza il divieto più particolare era quello di acquisto di terre, di diritti, di beni afferenti il comune, la vicinia e addirittura di diritti da beni goduti in comune fra privati, insomma tutto ciò che avrebbe fatto di essi dei residenti-possidenti e non semplici *habitatores* quali a tutti gli effetti erano, e non solo: pare forse un caso che i *legum magistri*, i *ludy litterari magistri*, i notai, i procuratori, gli avvocati, etc. fossero tutti di famiglie preminenti nelle rispettive vicinie (come accadeva del resto appunto a Domodossola e in Valle Vigezzo)? Certo si può sostenere, come mi è stato fatto notare, che poteva ben fondarsi tale stato di cose sul fatto che quelle famiglie da me denominate come *preminenti* erano appunto più abbienti rispetto alle altre e che per questo potevano permettere alle proprie agnazioni di studiare e formarsi professionalmente mantenendole per diversi anni in città come Novara, Milano, etc. Se stiamo alle lamentele dei non-vicini¹⁴, scopriamo però che la ricchezza di per sé non contava nulla se non era accompagnata, in quei determinati luoghi e in ben precisi periodi storici, dall'essere considerati *vicini* e che se anche vi fossero stati *non-vicini* ricchi e professionalmente formati come notai, avvocati, *legum magistri*, etc. non avrebbero potuto esercitare tali professioni in quei luoghi (e, ripeto, non pare proprio un caso che onomasticamente

¹² Bognetti, *Studi* cit.

¹³ Dell'Ossola inferiore, armi di cittadinanza ovvero sia armi non sormontate da corone ed elmi argentati, ma da piume (5) e da elmi bruniti di solito adottate da famiglie appunto non nobili, ma di distinta civiltà, famiglie per lo più di notai, avvocati, professionisti in generale, ricchi commercianti e proprietari terrieri.

¹⁴ Vedasi articolo di cui alla nota 2.

non vi siano professionisti, ma nemmeno funzionari comunali ulteriori alla cerchia di chi può essere agevolmente riconosciuto quale *vicino*¹⁵).

Cerchiamo ora di comprendere ove risiedesse l'*utilità* prettamente economica dell'esistenza della categoria sociale dei *non-vicini* per i comuni retti a vicinia e il perché il numero dei vicini che effettivamente esercitavano tutti e ognuno dei diritti inerenti la vicinia era o divenne assai ristretto.

Il caso riportato da Bruno Cherubini¹⁶ è alquanto chiaro e spiega in modo decisamente semplice che la vicinia (al di là della sua origine¹⁷) era la struttura che aveva formato il comune, e il comune stesso era fonte di ben precisi diritti e privilegi per i suoi residenti (accesso alle proprietà comunali, sgravi fiscali, esercizio di tutti i diritti civili e politici, etc.). I non vicini erano pertanto considerati alla stregua dei forestieri (o ritenuti tali anche dopo diverse generazioni di permanenza in loco), tramutanti, appoggiati – tale *status* non si immagina fosse presente solo nelle zone montane o rurali meno controllate, anche in comuni cittadini quale fu Lucca i forestieri subivano tale tipo di limitazioni nell'esercizio dei diritti civili e politici¹⁸ nonché una maggiore contribuzione fiscale.

Avere residenza significava nella fattispecie godere, *ex immediato*, dell'uso dei beni comunali (viciniali), degli sgravi fiscali, dei diritti civili e politici, nonché di tutti quei diritti che afferivano al *vicinaticum* e alla *vicinia* (se la *vicinia*, ad esempio, possedeva alpi e boschi, etc. i vicini stessi potevano sfruttare o – come renderò chiaro in seguito – far sfruttare quei pascoli, la legna, etc.) Era pertanto più che giustificabile, ponendosi dalla parte della struttura egemone, in quelle età e luoghi, che coloro i quali non facevano parte originariamente del comune e della *vicinia*, nel nostro caso, non avessero né potessero avere – se non per cooptazione o acquisto del diritto ove questo fosse permesso – pieno accesso alla residenza con tutti i diritti ad essa annessi.

Come accennato in precedenza e altresì altrove certune famiglie godevano appieno di ogni diritto possibile che l'essere vicini poteva concedere. Gli statuti comunali infatti vietavano sì le vendite di diritti, terre, *quartery*, beni, etc. afferenti la vicinia e la circoscrizione comunale a chi non era vicino, non dicono però nulla della compra-vendita di questi diritti da parte delle famiglie più influenti e abbienti. A questo punto è però necessario introdurre una premessa piuttosto ampia riguardo alla preminenza di queste famiglie.

Sinceramente non so se la preminenza (intendendo con questa una maggiore disponibilità economica, l'esercizio di determinate professioni particolari e specializzate¹⁹, l'accesso continuativo e plurisecolare alle cariche maggiori in seno al governo comunale e negli altri enti locali, l'uso di distintivi araldici, la maggiore occorrenza di persone di tali famiglie citate quali domini, nobili domini, *spect. viri*, domini magistri, etc.; la politica matrimoniale e di acquisizione fondiaria assai mirata e sistematica;) si fondasse esclusivamente sulla maggiore disponibilità economica o sull'averla ottenuta con l'esercizio di funzioni specifiche (i militari, ad esempio, con dieci anni di servizio nell'esercito dell'Impero ottenevano di diritto certune distinzioni nobiliari) oppure, e mi pare soluzione da non sottovalutarsi (data la limitata presenza nelle fonti) l'aver in pieno possesso delle terre cui erano correlati dei non meglio precisati *honores*²⁰.

¹⁵ Si noti ad esempio come una famiglia abbastanza abbiente quale era quella dei Vanoni di Bannio (non presente nelle fonti comunali e di *vicinia* pur se citati quali *domini* in quelle vogognesi) eserciti l'avvocatura e abbia possedimenti fondiari solo in Vogogna, almeno durante il XVI secolo. Come si rende evidente comparando le fonti notarili di Bannio a quelle del notaio Giovanni Maria Franzini di Vogogna (XVI sec.)

¹⁶ Vedi nota 8

¹⁷ La vicinia di Ponte a Serraglio nacque nel 1572 per questioni ecclesiastiche (fondazione di una parrocchia) e solo in seguito dette origine a una struttura comunale (comunitaria).

¹⁸ M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del 500*, Torino, 1965, p. 329 sgg.

¹⁹ Non è mia intenzione sostenere che i *vicini* fossero per la gran parte *jusperiti*, infatti il punto in comune fra di essi è la medio-grande proprietà fondiaria. Socialmente parlando vi erano famiglie di *jusperiti* (intendendo con ciò notai, avvocati, procuratori *ad causas*, dottori di diritto, etc.), di funzionari comunali, commercianti, prestatori di denaro, artigiani (e famiglie nei cui rami si esercitavano tutte o alcune di tali attività).

²⁰ A differenza dei beni allodiali che sono la grande maggioranza, vi sono alcune terre nella cui formula di *venditio* si afferma che vengono venduti all'acquirente non solo *omnibus juribus, cum translatio imperii et dominii*, ma altresì *omnibus honoribus* e sono pochissime: in particolare si notano le terre dei De Magoni (XVI sec.) che vennero vendute, con

Quest'ultima ipotesi spiega o certo può spiegare comunque solo parte della preminenza non però quella notevole nell'esercizio continuativo e maggiore dei diritti politici di vicini.

Va altresì precisato che, almeno in quei comuni retti da vicini, non si nota affatto una contrapposizione fra di essi e una eventuale nobiltà locale anzi, le famiglie dotate di armi araldiche nobiliari e semi-nobiliari, citate alle volte come nobili e, comunque, in ogni caso già notabili erano vicine prima ancora di usare tali distinzioni²¹.

Sebbene resti da approfondire da dove traessero origine le terre con correlati *honores* e i diritti ulteriori il *vicinaticum* esercitati da alcune famiglie anzaschine – si potrebbe supporre che tali *honores* nascessero da possedimenti anticamente venduti da *domini loci* quali furono i Biandrate, Da Castello o i vescovi di Novara o da qualche rapporto con la famiglia comitale dei Cani di San Pietro (anche questo aspetto da chiarirsi) – è invece agevole, almeno a modesto avviso di chi scrive, comprendere come e perché queste famiglie fossero effettivamente *più vicine di altre*.

Se noi immaginiamo (senza troppo sforzo dato che è davvero assai ben paragonabile) la vicinia come una società per azioni e i vicini come gli unici azionisti, riusciamo davvero bene a comprendere ove si fondasse la preminenza di alcune famiglie in seno alla struttura dirigente della vicinia-comune. I diritti, quartery, beni, o l'uso di essi (diritto anche questo) era cedibile esattamente come lo è una azione, ed era cedibile (a causa delle restrizioni statutarie) solo a vicini. Poniamo pure che anticamente (seguendo in questo il Bianchetti) la vicinia-comune (qualsiasi dell'Ossola che fu poi retta dai vicini) fosse stata costituita da diverse decine di famiglie ognuna delle quali godeva di un certo numero di diritti. Cosa poteva accadere se vi fosse stato, come vi era, un limitato numero di famiglie che acquisiva tutti i diritti, beni, quartery, etc. che riusciva ad accaparrarsi e un folto numero di altre famiglie *vicine* ma meno agiate e disposte a vendere? Accade che la società per azioni retta da venti azionisti con due o tre azioni ciascuno diviene società retta da cinque o sei famiglie con dieci o più azioni ciascuna. Prendiamo come esempio, per la valle Anzasca e per Battiglio in particolare la famiglia denominata dei Prandeti Sanctini (da Prando de Sanctini, i cui figli aggiunsero come cognome il nome del padre), anticamente di *vicinanza*, impegnata anche a livello politico. A partire dalle ultime decadi del XVI secolo essa inizia a vendere gran parte delle proprietà che aveva, senza per questo perdere il diritto di partecipare alle assemblee comunali-vicinali ma senza però più esercitare tutti i diritti di cui in precedenza aveva goduto tanto da essere definita come poverissima (inizi XVII secolo) e da subire alcune volte il rifiuto di retrovendita²² (da prestito su garanzia fondiaria). E non era la sola.

I diritti così venduti potevano essere poi concessi in uso? Questo è certo²³: come giustificare altrimenti che famiglie di notai, avvocati, procuratori, dottori di diritto, insegnanti, ricchi commercianti e proprietari terrieri, etc. si associassero (formando consorzi e *societates*²⁴) fra loro nell'acquisto di mulini, macine, forni, boschi, alpeggi, etc. dei quali materialmente e professionalmente poi non si occupavano affatto²⁵ se non con il preciso scopo di cederne l'uso a chi effettivamente ne necessitava, creando una sorta di monopolio? Tornando brevemente sulla questione relativa all'assenza di un *dominus loci*, precisando come si possa essere certi che i diritti del *dominatus* (tranne quelli giurisdizionali esercitati in parte dal *locumtenens* valligiano, in parte

tale formula agli Zanolì (San Carlo) e successivamente da questi ultimi smembrate e vendute a vari rappresentanti delle altre famiglie preminenti.

²¹ Si noti a Domodossola che i Da Ponte e i Da Silva, per citare solo le principali, rappresentavano ed erano famiglie di vicini, così citate ancora nel 1594; a Piedimulera i Ferrari sono elencati nelle famiglie di vicinanza e più volte rappresentano la stessa come consoli e procuratori; a Vanzone, Albasini, Curetti, etc. facevano parte della vicinanza; a San Carlo e Battiglio tutte le famiglie notabili come Rampanelli, Fornary, Morandini, De Rosa, Giambonino (Zambonino/i), etc. fanno parte della vicinanza prima ancora di esercitare diritti ulteriori al *vicinaticum*; a Bannio e Anzino, De Prata, De Mora, De Cagnolis, etc. fanno attivamente parte della vicinia.

²² Vedi di seguito.

²³ Come sostiene in modo esemplare il Tabacco, tutti i diritti, qualsiasi fosse la loro provenienza potevano essere patrimonializzati, ceduti, affittati, etc. G. Tabacco, *Dai re ai signori*, Torino, 2000.

²⁴ Negli statuti elaborati per Civola (San Carlo), Battiglio e Planetia più antichi sinora da me rinvenuti (1551) i convenuti della *vicinia* vengono definiti non *vicini* bensì *soci*. Il che giustifica decisamente appieno l'esempio da me fatto circa una società per azioni (potremmo definirla, e sarebbe più appropriato, come società per *diritti*).

²⁵ Sono, questi, quei famosi beni comuni goduti fra privati di cui parlano gli statuti comunali?

dal *consilium* dei *sapienti viri* e in parte dal podestà di Vogogna) erano stati effettivamente ceduti ai *vicini* si noti come essi potessero *investire* agricoltori o altre persone di terre del comune con contratti per enfiteusi (per lo più triennali) senza che vi fosse interferenza²⁶ alcuna da parte delle autorità esterne. Stessa cosa potevano fare, e facevano le famiglie preminenti con chi pareva loro: non solo vi è presenza di investiture per enfiteusi di proprietà fondiaria ma persino di bestie²⁷!

A mio avviso quindi la preminenza nella vicinia²⁸ di alcune famiglie si comprende proprio perché membri di queste hanno fatto incetta presso i vicini meno agiati di ogni diritto, bene, etc. che potevano legittimamente acquisire e proprio per queste ragioni, in seno al governo comunale-viciniale le cariche ufficiali principali furono praticamente rese ereditarie e comunque continuativamente esercitate solo in tali famiglie (se facciamo un paragone con le realtà comunali cittadine o di borgo (coeve) veniamo a sapere che la proprietà fondiaria medio-grande era sempre elemento estremamente discriminativo per l'accesso alle cariche maggiori: più proprietà e diritti fondiari si avevano più era probabile accedere alle cariche ufficiali principali²⁹). Ora, mi è stato fatto notare come questo stato di cose (la continuità in seno ai governi comunali, etc.) potrebbe giustificarsi altresì tenendo conto del fatto che parte della popolazione locale nelle zone valligiane tendeva a emigrare stagionalmente e che quindi solo chi era sufficientemente abbiente da rimanere tutto l'anno in valle poteva agevolmente impegnarsi anche nella vita politica (sec. XVIII). A mio avviso tale ipotesi può e deve essere decisamente limitata sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, a meno di non pensare a notai-contadini, commercianti-contadini, jusperiti-contadini, procuratori, consoli etc.-contadini che avessero il tempo di esercitare le loro professioni e cariche e altresì occuparsi di tutte le incombenze che la coltivazione terriera comportava in quelle età, qualcuno avrà pur dovuto occuparsi di tali incombenze. I documenti di investitura per enfiteusi, accensamento, affitto, del resto dimostrano chiaramente che le famiglie preminenti concedevano, accensavano, affittavano le loro proprietà ad agricoltori e questo è documentato già dalla fine del XV secolo. La stessa attivissima compravendita di beni fondiari e diritti ad esse inerenti palesa come fosse alquanto redditizia tale forma di investimento: del resto, perché le famiglie preminenti avrebbero speso migliaia di lire imperiali in terre poi affittandole, dandole in enfiteusi se fossero mancate le persone per condurle, pagare i canoni in denaro e beni, e quindi senza averne alcun profitto? Presumo che qualsiasi persona di buon senso economico (e credo di aver dimostrato a quale livello di abilità economico-finanziaria fossero giunte queste famiglie) non avrebbe nemmeno investito una lira se effettivamente non avesse preventivato un introito certo. Ora, queste famiglie di agricoltori-enfiteuti partecipavano alla vita politica? Per quanto ne possa aver compreso io, no. Le fonti ufficiali comunali non li contemplano in alcuna assemblea, concilio, concordato, etc. Dato che le proprietà fondiaria accensate, date in enfiteusi, etc. erano alcune centinaia è presumibile credere che vi fosse un buon numero di questi enfiteuti che, per forza di cose, doveva rimanere in valle. In

²⁶ Senza che, in pratica, sul ricavato monetario da tale investitura né il podestà di Vogogna, né i Borromeo, né il Ducato di Milano, avessero una qualche percentuale o ricavo. Tutto il denaro inizialmente ottenuto, nonché tutti i prodotti agricoli in questi fondi coltivati (tolta la parte che andava agli enfiteuti) rimaneva in uso e consumo alle sole comunità locali.

²⁷ Nel 1550/53, Antonius de Giambonino de Batitio (di poi citato come *magister legum*, 1560 e allora *procurator ad causas* per Civola e anche per privati) investe per enfiteusi alcuni agricoltori di Roletto di Vanzone di varie terre che possedeva in Calasca e investe Giovanni Bartolomeo de Raspini di Bannio di una vacca (mantendendosi un diritto sul latte e prodotti caseari con tale vacca ottenuti e un censo annuale) e non era certo il solo: gli Albasini di Vanzone negli stessi anni investono di svariate proprietà fondiaria sparse in valle (per lo più Vanzone, Calasca, Premosello, Piedimulera, Cimamulera) sempre per enfiteusi vari agricoltori (o altre persone che a loro volta danno in uso le terre ad agricoltori), affittano diritti su *herbae* che hanno nelle alpi (Roserey, Olochie, etc.), i Rampanelli (stessi anni) affittano e cedono in uso non solo terre e diritti di far biada ma altresì frazioni di case e cascine (quinta parte, sesta parte di cascine, etc.). Comunque non pare un caso che siano sempre le famiglie definibili *preminenti* a esercitare tale tipologia di investimenti finanziari (senza star qui a citare il perennemente presente prestito su garanzia fondiaria che veniva esercitato un po' da tutte queste famiglie sia a singoli che a intere comunità o *società* quale quella degli *jus habentes* nelle alpi).

²⁸ E quindi l'accesso privilegiato all'esercizio delle cariche maggiori nei comuni e l'esercizio di tutti i diritti di cui i vicini potevano godere.

²⁹ G. Fasoli, *Oligarchia e ceti popolari nelle città padane fra il XIII e il XIV secolo*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna, 1984.

secondo luogo, la presenza della formula *personae absentes* nelle fonti ufficiali comunali (quando i consoli, vice, funzionari in genere, giuravano di agire anche per conto di tali persone non presenti) non mi pare certo risolutiva, anzi: possibile che in quasi due secoli e mezzo di atti comunali o che coinvolgevano consoli, vice, etc. tali persone assenti siano sempre state tali? E perché mai se la *maior-senior pars* voleva semplicemente significare maggior parte numericamente parlando tali convenuti raggiungevano quasi sempre a mala pena 1/10 della popolazione locale votante (e anche meno)³⁰. Vanzone faceva almeno 1800/2000 persone (XVI secolo), altrettanto Bannio-Anzino e quasi 1000 persone facevano Ciola, Battiggio e le altre più piccole località sottoposte al *consulatus baticy*. Ora, se anche più di due terzi degli abitanti fossero emigrati per lavoro, rimanevano sempre più di quelle 10/12 persone che affermavano di essere la maggior parte – posto e non concesso di riconoscerla al momento come tale. Gli statuti comunali di Civola (San Carlo) e Battiggio (più le piccole località sottoposte) del 1550 e un atto rogato per San Carlo, Battiggio, Planetia e Yronchis baticy, che intimava alla comunità di Plan de l'Ovego di pagare le decime e altre taglie dovute per l'anno 1551 furono statuiti, rogati, pattuiti con meno di dieci persone presenti. Come facevano ad essere la maggior parte o a raggiungere i 2/3 degli aventi diritto al voto? E per di più quelle persone provenivano in numero di due o tre (tranne Battiggio che ne ebbe uno solo) dalle località citate: possibile che a Battiggio nel 1551 ci abitasse solo una persona? Possibile che a San Carlo i 2/3 della

³⁰ Se si prende come esempio uno dei comuni anzaschini citati, come Vanzone, con circa 2000 abitanti durante il XVI secolo, si nota (ma questo è valido anche per gli altri comuni) che vi sono sempre e solo circa 10/15 persone (che rappresentano le famiglie principali) nelle assemblee, consigli, etc. attinenti la *vicinia-comune*. Se riteniamo valida la lettura – per me erronea come vedremo – delle circonlocuzioni e formule notarili in questi strumenti quali *melior senior pars* o *maior senior pars* come semplice maggioranza numerica degli aventi diritto al voto dovremmo ritenere che sulle 2000 persone abitanti solo 25/30 (ossia i 3/3, esteso per eccesso) fossero maggiorenti, il che, a mio modesto avviso, pare con tutta evidenza ridicolo: come facevano più di duecento famiglie onomasticamente presenti ad essere costituite da solo 25/30 persone maggiorenti? Al minimo dovevano essere un paio di centinaia. Se invece riconosciamo che dagli statuti si evince appunto e una chiusura cetuale ben precisa (contro i così detti *non-vicini*) e una continuità onomastico-genealogica plurisecolare dell'accesso alle cariche ufficiali comunali nelle sole famiglie ritenibili preminenti (di *domini, discreti viri, meliores*, etc.); se inoltre consideriamo che appunto, come detto sopra, vi sono onomasticamente presenti diverse centinaia di famiglie mai citate o attive nelle fonti politicamente caratterizzanti, si comprende bene il perché 10/15 persone (10/12 a Battiggio e San Carlo) affermino di essere i 2/3 della popolazione (votante): non sono affatto la maggioranza numerica effettiva (ecco perché *melior senior pars* deve per forza di cose avere una notazione cetuale, del resto riconosciuta nelle fonti ufficiali sabaude, imperiali, spagnole, dove le vicinie sono dette il Ceto dei Vicini) di un ipotetico comune aperto e democratico (utopia in quelle età) ma sono i rappresentanti della struttura chiusa politicamente, socialmente ed economicamente egemone, incarnante il comune stesso: struttura cui si accedeva per diritto di nascita (ereditario infatti nelle sole famiglie già di vicinia e al massimo estensibile, teoricamente secondo il Boggetti, per cooptazione volontaria di tutti i vicini riuniti in assemblea, come del resto sottolineato nelle fonti di Domodossola). Infatti, se, come mi è stato fatto notare, anche le donne godevano o potevano godere in caso di necessità del diritto di votare e prendere dunque parte alla vita politica, la popolazione votante stessa verrebbe ad essere non solo più di quella storicamente citata nelle fonti, ma anche più di quella ipotetica calcolata sopra. E allora, se così stavano le cose, come è mai possibile che solo nelle stesse famiglie si esercitassero i diritti civili e politici e l'accesso alle cariche ufficiali? Se qualsiasi persona maggiorenne – e su 2000 come abbiamo detto si dovrebbero riconoscerne molte più delle sole 10/15 sempre attive di padre in figlio – poteva votare, prendere parte alla vita politica e civile, etc. per quale strana ragione non lo faceva, e non lo faceva mai per almeno più di due secoli? Non si può nemmeno sostenere che fossero assenti dal territorio più di 1990 persone contemporaneamente, gli enfiteuti, ad esempio, c'erano così come erano presenti, a livello documentario notarile, e negli stessi mesi di elaborazione degli strumenti ufficiali, decine di persone poi assenti nelle medesime apertissime (secondo alcuni) assemblee, e allora dato che si è dimostrato che erano presenti (grazie alle fonti notarili anzaschine come ossolane del XVI secolo) come mai non esercitano nessun diritto, nessuna professione (che, caso strano sono le stesse elencate come vietate ai *non-vicini* a Domodossola nel XVI secolo e che, appunto, nella valle Anzasca e Vigezzo sono esercitate dalle sole famiglie preminenti), nessuna attività che possa inserirli fra le famiglie preminenti, o comunque almeno esercitanti i diritti civili e politici? Il comune vicinia era chiuso e amministrato e gestito su base privatistica e personalistica da chi faceva parte per diritto ereditario della struttura egemone e che poteva vantare effettivi diritti di proprietà su tutte le terre ritenibili comunali: le avevano comprate, messe a disposizione e donate loro, le famiglie di vicini. Il comune era la vicinia, chiusa la vicinia, si chiuse anche il comune così come le vie di accesso al suo governo. Gli statuti comunali, gli atti consiliari, e tutto ciò che rientri nella categoria di fonte ufficiale comunale fra XV e XVII secolo tende a dimostrare ciò. Certo, come sottolineo in seguito in questo scritto, si notano variazioni nella struttura, cambiano alcune famiglie, altre impoverite ritornano in auge, etc. Ciò non significa affatto che la struttura fosse aperta o instabile: le famiglie che decadevano o che risalivano hanno in comune il fatto di essere vicine oltre che preminenti. Se poi in seguito, nel secolo XVIII, che non ho approfondito, a livello comunale varii questo *status quo* sinceramente non è cosa che abbia attinenza con quanto si considera qui e si mantenne stabile nelle stesse famiglie per più dei due secoli precedenti.

popolazione ammontassero a 3 persone, quando ve ne abitavano 800? Eppure gli atti rogati per abitanti di San Carlo, Battiglio e le altre località sono diverse centinaia e decine in quegli stessi anni (per di più negli stessi mesi). E ancora, se il comune-vicinia fosse stato aperto e libero, come mai le persone assenti che avevano diritto di voto e quindi godevano di ogni diritto non eleggevano un proprio rappresentante o procuratore che facesse valere i loro diritti nei vari concili comunali (cosa che appunto facevano i membri delle famiglie preminenti quando per varie ragioni non potevano presenziare alle assemblee)? Possibile che in tali supposti apertissimi comuni retti dai vicini, nei quali si crede che ognuno godesse di qualsiasi diritto semplicemente stabilendovisi (asserzione assurda se si bada solo un poco a come sono strutturati i comuni e i gruppi dirigenziali nell'alta Italia dal XIII secolo in avanti), in oltre due secoli onomasticamente e genealogicamente parlando non ci siano famiglie ulteriori la ristretta cerchia che effettivamente esercitava ogni diritto inerente il comune e il *vicinaticum* nonché diritti ulteriori ad esso? Si nota all'opposto il caso contrario, vale a dire famiglie presenti negli statuti e strumenti ufficiali del XVI secolo e scomparsi a livello politico e viciniale in seguito (come la famiglia de Gasperini, presente negli statuti del 1550 e poi praticamente scomparsa dalle fonti) e questo rientra appunto nelle tesi sostenute non solo dal Bognetti ma anche dal Cherubini: le vicinie tendono a chiudersi e, ovviamente, il numero stesso dei vicini invece di ampliarsi a mano a mano diminuisce.

Vi è una fondamentale distinzione che sussiste in modo palese fra comuni cittadini, di borgo e le strutture comunali-vicinali ossolane³¹: la assenza (almeno a livello documentario) assoluta di lotte fra *populares* e *maiores*. Famiglie più o meno ricche, con professioni inizialmente le più varie³² (da notai e chirurghi, "fisici" a procuratori ad artigiani e commercianti) erano già di per sé uniti abbastanza pacificamente all'interno della struttura della vicinanza come vicini (se erano famiglie originarie del comune) tutte le altre, qualsiasi fosse "il loro grado o stato o condizione"³³ erano di non-vicini e, se non per cooptazione, non entravano né potevano entrare in seno al governo comunale-viciniale, come già accennato. Solo a Domodossola e a Cannobbio si può parlare effettivamente di una lotta che ha le caratteristiche di quelle antiche mediante le quali le società di popolo ottennero maggiore autorità in materia di diritti politici: le lotte fra il ceto dei Vicini e il ceto dei non-vicini. Le fonti infatti parlano dell'esistenza, per questi due comuni di due ceti ben distinti fra loro che concorrevano entrambi nell'esercizio del potere politico³⁴. A Domodossola vi fu una tregua con relativa concessione di alcuni diritti (di mercato ad esempio) nel 1594³⁵.

L'aumento nell'acquisto di beni fondiari, diritti, etc. interessò sistematicamente le famiglie preminenti (nel senso specificato sopra) al di fuori del fatto di essere di vicini, e non fu certo, a

³¹ Si badi che non intendo estendere tali strutture a tutta l'Ossola ma semplicemente a quelle località nelle quali le fonti comunali, notarili e ufficiali imperiali, spagnole e sabaude parlano espressamente dell'esistenza di tale struttura e in cui si noti una notevole continuità onomastico-geneologica fra chi esercitava privilegi e cariche maggiori nel secolo XV-XVI e chi ancora le esercitava alla fine del XVII (con estensioni anche nel XVIII).

³² È assai probabile che inizialmente, vale a dire nei periodi non raggiungibili da fonti tali da rendersi conto dello *status* delle famiglie rilevanti politicamente dal secolo XV, le famiglie che furono poi preminenti (secc. XV-XVII) esercitassero professioni attinenti il commercio, l'artigianato. A meno di non voler vedere una continuità plurisecolare (provabile solo in poche famiglie e non genealogicamente oltre la metà del XV secolo) fra l'esercizio di attività da *jusperiti* nel XIII-XIV secolo e i secoli XV, XVI, etc. Del resto non possiamo nemmeno sapere correttamente quando e come i comuni retti a *vicinia* avessero acquisito privilegi precedentemente spettanti ai *domini loci*, né se la struttura che è chiusa nella fine del secolo XV fosse chiusa nei secoli precedenti e se le famiglie principali nel XV fossero discendenti (e le medesime) di quelle dei secoli anteriori. Non dimentichiamo che le *vicinie* come strutture sono assai antiche, con una storia plurisecolare. I diritti che vengono affermati e esercitati dai *vicini* del XV-XVI secolo affondano le radici giuridico-consuetudinarie nei secoli anteriori, forse anche nelle medesime famiglie. È nota la tesi secondo cui la *vicinia* sarebbe costituita appunto dai primi abitatori delle zone poi divenute *vicinia* e comune, se pensiamo che comuni come Vanzone, Battiglio, San Carlo sono già presenti nelle fonti dei secoli XII-XIII, età nella quale sorsero le *vicinie* stesse, tali consuetudini, usi giuridici locali in materia di gestione e del potere politico e del potere economico-terriero, sono sicuramente coevi. Se siano stati ereditati dalle famiglie preminenti o se siano prodotto dei loro avi antichi, questo è, almeno allo stato attuale degli studi, solo congetturabile.

³³ Cito la formula con cui i non-vicini vengono introdotti negli statuti comunali di Vanzone, San Carlo, Battiglio, etc.

³⁴ Si vedano le fonti di cui all'articolo della nota 2.

³⁵ Vedi sopra, n. 24

quanto pare, indolore. Ricorre infatti abbastanza spesso la parola “*adversarios*” nei documenti notarili di rifiuto di *retro-venditione*. Il prestito su garanzia fondiaria a singoli, a intere comunità o società (come gli *jus habentes* nelle alpi, etc.) era infatti abbastanza comune, nelle formule di alcuni strumenti (dalla fine del XVI alle prime decadi del XVII) ricorre però l’uso di frasi quali “*pro adversarios et commoditate alterios*” quando il prestatore afferma che non renderà al debitore (pronto a saldare il suo debito) le proprietà base della garanzia in quanto non sarebbero *pro eius commoditate sed pro adversarios et commoditate alterius*. Ciò è estremamente significativo e rende chiaro come esistessero fra le famiglie preminenti delle vere e proprie lotte per l’acquisizione fondiaria tanto da arrivare a volte a definirsi fra di loro come avversari³⁶;
Una volta che tale rifiuto di *retro-venditio* era adottato il debitore non poteva far altro che lasciare le terre in pieno possesso al prestatore³⁷: infatti non vi è traccia di documenti di lite o cause nate da tali rifiuti³⁸.

Si è dunque chiarita sufficientemente la ragione principale – prettamente economico-fiscale – della chiusura della *vicinia* ai *non-vicini* e si è quindi visto come – mediante una sistematica acquisizione di beni e diritti – alcune famiglie già preminenti al di là del fatto di essere *vicine* si fossero imposte in seno alla struttura dirigenziale abbastanza stabilmente da rendere ereditarie [nelle medesime famiglie] per sei e più generazioni le stesse cariche e funzioni. La preminenza comunque non era affatto uno status definitivo, anzi: proprio la comparazione delle posizioni che avevano alcune famiglie nel primo XVI secolo – di preminenza o comunque mediamente agiate e dotate di diritti sui beni comunali-vicinali – con quella dei loro discendenti alla fine dello stesso rende perspicuo come sì la struttura garantisse l’ereditarietà dell’accesso alle assemblee comunali [concili, etc] ma una cosa era essere vicino senza ulteriori diritti [caso tipico di quelle famiglie che avevano venduto quasi ogni diritto e bene afferente la *vicinia* ad altri vicini] un conto l’esserlo con ogni diritto e bene da cui potevano legittimamente trarsi emolumenti, profitti. La *vicinità*, se mi si passa il termine, non si perdeva comunque impoverendosi e nulla vietava a famiglie di vicini disagiati (inizi XVI secolo) come, ad esempio [dopo un più attento esame³⁹] furono inizialmente i Pajetta di San Carlo di raggiungere (metà XVII secolo) posizioni nient’affatto indifferenti in seno alla struttura egemone. Solo, e questo deve essere estremamente ribadito, nessuno che non fosse vicino riconosciuto come tale ebbe, in quei precisi periodi storici (grosso modo fra la fine del XV e il XVII secolo) accesso alla struttura dirigenziale comunale: l’ereditarietà del diritto di *vicinanza*, di acquistare beni e diritti afferenti il comune-*vicinia*, e qualsiasi altro privilegio che le *vicinie* avevano ottenuto con il Ducato di Milano, i Borromeo o Vogogna nel corso della loro storia plurisecolare e fosse cedibile fu, era e rimase cosa riservata solo a chi era vicino, ai legittimi discendenti cioè di coloro i quali avevano effettivamente messo a disposizione fondi e terre poi divenute vicinali-comunali e che quindi potevano vantare diritti di proprietà su di esse. Avevano infatti colto precisamente nel segno i non-vicini quando nelle loro lamentele asserivano che i vicini consideravano il comune e i diritti ad esso afferenti come cosa di loro privata proprietà: a tutti gli effetti lo era, e basta sincerarsene verificando chi furono i donatori e gli *jus habentes* di tutti i beni, terre e diritti comunali. I vicini stessi. Proprio per tale ragione, come abbiamo già visto⁴⁰, sorsero quei problemi che portarono alla abolizione del *ceto di Vicini* in tutta l’Ossola nel XIX secolo.

³⁶ Non dimentichiamo che all’interno di determinate circoscrizioni territoriali solo chi era vicino poteva acquistare proprietà fondiarie e quindi gli avversari altri non erano se non famiglie interessate ad ampliare i propri possedimenti.

³⁷ Ottenendo solitamente una piccola somma (1/3 o meno dell’ammontare del prestito originariamente ricevuto).

³⁸ Almeno nelle zone e periodi più dettagliatamente studiate.

³⁹ A differenza di quanto sostenuto altrove (vedi n. 2) la famiglia Pajetta era presumibilmente già *vicina* nel XVI secolo, solo che non aveva mai ottenuto cariche e funzioni tali da metterla in risalto quanto le altre, cosa che invece avvenne nella metà del XVII secolo.

⁴⁰ Vedere l’articolo di cui alla n. 2 e il carteggio fra il Borgarelli (intendente delle finanze dei Savoia) e il Fantolini (prefetto per l’Ossola) nel XIX secolo.